



Associazione Nazionale Dentisti Italiani

Società Italiana di Stomatologia - Odontoiatria e Protesi Dentaria

Associata a:



European Regional Organisation
of the Federation Dentaire Internationale



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente

Dott. Gianfranco Prada

Vice Presidente Vicario

Dott. Mauro Rocchetti

Vice Presidente

Dott. Massimo Gaggero

Vice Presidente

Dott. Aldo Nobili

Vice Presidente

Dott. Stefano Mirengi

Segretario Nazionale

Dott. Nicola Esposito

Segretario Sindacale

Dott. Alberto Libero

Segretario Culturale

Dott. Carlo Ghirlanda

Tesoriere

Dott. Gerardo Ghetti

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9
00153 Roma
Tel. 06.5833.1008
Fax 06.5830.1633
info@andinazionale.it
www.andi.it
C.F. 96238930588

Via Ripamonti, 44
20141 Milano
Tel. 02 30461050
Fax 02 30461006

Prot. 154.16.P/mb

Roma, 7 aprile 2016

Gent.ma

Dott.ssa Rossella Orlandi

Direttore Agenzia delle Entrate

via Cristoforo Colombo n. 426 C/D

00145 Roma

Inviata via PEC

Gentile Direttore Orlandi,

Le scrivo in qualità di Presidente ANDI, la più rappresentativa Associazione sindacale degli odontoiatri italiani con oltre 24.000 Soci, per chiederLe delucidazioni circa il provvedimento emanato dall'Agenzia delle Entrate in data 6 aprile: *Modifiche ai provvedimenti del 2 agosto 2013 e del 31 marzo 2015 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.*

Come ricorderà la Legge di Stabilità 2016 prevede l'esonero dall'invio dello spesometro (la scadenza è prevista per i contribuenti IVA mensili il prossimo 11 aprile) per coloro che hanno effettuato la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (Comma 953). Tra i soggetti esonerati vi è, quindi, anche la categoria professionale che rappresento e che più si è spesa per adempiere all'onere del 730 precompilato.

Alcuni commercialisti però, sulla base di interpretazioni fornite anche da talune sedi periferiche dell'Agenzia delle Entrate, sostengono che l'obbligo di invio non sia soggettivo (come prevede chiaramente il testo della Legge di Stabilità) ma solo relativo alle operazioni comunicate attraverso il Sistema Tessera sanitaria (parcelle pagate nel 2015), restando da comunicare quindi con lo spesometro sia le fatture non trasmesse con il 730 precompilato (es. emesse a cittadini stranieri) sia quelle ricevute dai fornitori. E' chiaro, dunque, l'errore interpretativo delle sedi periferiche dell'Agenzia come indirettamente confermato dal Vostro comunicato stampa del 1 Aprile.

In ogni caso non ravvedo nel Provvedimento da Lei emanato in data 6 aprile la conferma di quanto testualmente affermato nel Vostro Comunicato Stampa: *"le Entrate ricordano che, in base a un'altra semplificazione prevista in via sperimentale per l'anno 2016 dalla legge di Stabilità, sono esclusi dallo spesometro anche i soggetti che trasmettono i dati relativi alle spese sanitarie al sistema Tessera sanitaria."*

Le chiedo pertanto di dare conferma a quanto da noi richiesto con PEC del 1 aprile u.s. (vedi allegato) in modo da fornire risposte certe alla categoria professionale rappresentata dalla presente comunicazione.

In attesa di un Suo cortese riscontro, urgente vista la scadenza, Le invio i più distinti saluti.

Il Presidente

Dott. Gianfranco Prada

All.



Associata a:



European Regional Organisation
of the Federation Dentaire Internationale



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente

Dott. Gianfranco Prada

Vice Presidente Vicario

Dott. Mauro Rocchetti

Vice Presidente

Dott. Massimo Gaggero

Vice Presidente

Dott. Aldo Nobili

Vice Presidente

Dott. Stefano Mirengi

Segretario Nazionale

Dott. Nicola Esposito

Segretario Sindacale

Dott. Alberto Libero

Segretario Culturale

Dott. Carlo Ghirlanda

Tesoriere

Dott. Gerardo Ghetti

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

C.F. 96238930588

Via Ripamonti, 44

20141 Milano

Tel. 02 30461050

Fax 02 30461006

Prot. 147.16.P/mb

Roma, 1 aprile 2016

Spett.le

AGENZIA DELLE ENTRATE

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d

Roma

Invio per PEC

SISTEMA TESSERA SANITARIA – SPESOMETRO

La presente in nome e per conto di ANDI, Associazione Nazionale Medici Dentisti Italiani, sindacato maggiormente rappresentativo della categoria, che conta circa 24.000 associati iscritti.

Com'è noto il D. Lgs. n. 175/2014 (istitutivo della dichiarazione dei redditi semplificata) ha introdotto per gli iscritti alla categoria l'obbligo di inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria, poi specificato con il Decreto Ministeriale del MEF del 31/7/2015 recante *"Specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata"*.

L'Associazione ha spiccato ricorso al TAR Lazio per l'annullamento del decreto ministeriale, adducendo, tra gli altri motivi, il rilievo che il provvedimento è affetto da illegittimità in quanto non prevede, nell'ottica della *ratio* del D. Lgs. n. 175/2014 volta alla semplificazione degli adempimenti fiscali, l'esonero dell'obbligo d'inoltro dei dati in relazione all'art. 21 del D. L. n. 78/2010, inerente il c.d. *"spesometro"*.

Con la conseguenza che per ogni dentista l'inoltro dei dati per le spese mediche dei contribuenti va a determinare un'inutile duplicazione di quanto già previsto per lo *spesometro*.

Del resto, a norma dell'art. 6 dello Statuto del contribuente, non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, in quanto tali documenti ed informazioni possono essere acquisiti d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate attraverso il MEF.

Resta, in altre parole, del tutto illogico e contrario alla *ratio* di semplificazione e sburocratizzazione degli adempimenti fiscali l'imporre ai dentisti libero professionisti un adempimento duplicato in uno stesso anno solare.

In tale direzione legislativa si colloca anche il D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 laddove prevede l'esonero dello *spesometro* nel caso di utilizzo della fattura elettronica.

Nelle more, con la legge di stabilità del 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, comma 953), a decorrere dal 1° gennaio 2016, si è modificato l'art. 21 del D.L. n. 78/2010 inserendo il comma 1 *quater* che così dispone: **"Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l'anno 2016, l'obbligo di comunicare le**

Associata a:



European Regional Organisation
of the Federation Dentaire Internationale

COUNCIL OF
EUROPEAN DENTISTS



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Presidente

Dott. Gianfranco Prada

Vice Presidente Vicario

Dott. Mauro Rocchetti

Vice Presidente

Dott. Massimo Gaggero

Vice Presidente

Dott. Aldo Nobili

Vice Presidente

Dott. Stefano Mirengi

Segretario Nazionale

Dott. Nicola Esposito

Segretario Sindacale

Dott. Alberto Libero

Segretario Culturale

Dott. Carlo Ghirlanda

Tesoriere

Dott. Gerardo Ghetti

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

C.F.: 96238930588

Via Ripamonti, 44

20141 Milano

Tel. 02 30461050

Fax 02 30461006

operazioni di cui al comma 1 **è escluso per coloro** i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175".

Chiaro essendo, anche sotto tale angolo prospettico, l'art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2014 laddove recita che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi **gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri inviano** al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate (...omissis).

La lettera della legge, anche con riferimento all'art. 21 del D.L. n. 78/2010, si riferisce, perciò, senza tema di smentita, all'esonero dall'obbligo secondo il **requisito soggettivo** e non *oggettivo*: criterio quest'ultimo (quello oggettivo) che, certo, a nulla varrebbe sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Ora, in prossimità della scadenza del 10 aprile, molte Agenzie territoriali delle Entrate stanno comunicando ai dentisti e ai consulenti di questi ultimi che hanno trasmesso al STS i dati sulle fatture emesse, un'informazione diametralmente opposta a quella che emerge in modo chiaro dalla legge: e cioè che l'esonero dall'obbligo deve essere verificato con riferimento al criterio oggettivo e non a quello soggettivo. Andrebbero quindi trasmessi i dati relativi alle operazioni che non hanno formato oggetto di trasmissione al STS, sostanzialmente le operazioni passive.

La questione si ingarbuglierà ancora di più dall'anno venturo laddove saranno coinvolti tutti quei contribuenti (e sono tanti) che hanno manifestato l'opposizione all'invio dei dati al STS. Ed infatti dal 2017 si dovrebbero trasmettere sia i dati passivi sia le fatture attive non trasmesse al STS: con l'ovvia conseguenza che l'agevolazione diventerà ingestibile anche per l'Amministrazione finanziaria.

PQM

ANDI, Associazione Nazionale Dentisti Italiani, con il presente atto

INVITA

L'Agenzia delle Entrate ad applicare testualmente il dettato normativo di cui all'art. 21, comma 1 *quater* del D. L. n. 78/2010, come modificato dalla L. del 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, comma 953), indicando ai propri dipartimenti territoriali che:

"giusta applicazione dell'art. 21, 1 quater del D. L. n. 78/2010, come modificato dalla L. del 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1, comma 953) sono esonerati in via sperimentale, per l'anno 2016, dall'invio di tutti i dati attivi e passivi, secondo lo spesometro, i soggetti (tra cui gli odontoiatri liberi professionisti) che hanno inoltrato i dati al STS secondo l'art. 3, comma 3, del D. lgs. n. 175/2014".

ANDI segnala che, in difetto di risposta, vertendosi in tema di semplificazione amministrativa, ***il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della presente domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide.***

Con osservanza.

Il Presidente

Dott. Gianfranco Prada

